



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO

Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Elefante
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **34/2015** promossa da:

N. [REDACTED] **IN LIQUIDAZIONE COATTA**
AMMINISTRATIVA in persona del Commissario Liquidatore [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] per procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata in Cuneo [REDACTED]
presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] **U** [REDACTED] **S.P.A.**
(C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] per procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTO

Oggetto: azione revocatoria fallimentare

Conclusioni per l'attore: "Voglia l'adito Tribunale, contrariis rejectis,

- in via principale:



i) accertata e dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F. e/o comma 3, lett. b) L.F. di tutti i pagamenti descritti negli elaborati peritali allegati sub doc. nn. 10 e 11 ed indicati in parte narrativa nonché di quelle individuate dal CTU, dott. ██████ nel proprio elaborato, eseguiti nel periodo tra il 15.7.2011 e il 16.1.2012 sui conti anticipi nn. 84297 e 84300 e intrattenuti da N█████ presso U█████ Spa, filiale di BRA (CN), ██████ per tutti i motivi esposti nel presente atto, e, per l'effetto, condannare U█████ Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a N█████ in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, ██████ la somma accertata dal CTU, dott. ██████ di Euro 615.461,65 o la diversa somma – maggiore o minore - che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o liquidata secondo giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda al saldo;

ii) accertata e dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 2 L.F. e/o comma 3, lett. b) L.F. di tutte le rimesse descritte nell'elaborato peritale allegato sub doc.n.9 ed indicate in parte narrativa nonché di quelle individuate dal CTU, dott. ██████ nel proprio elaborato, eseguite nel periodo tra il 15.7.2011 e il 16.1.2012 sul corrente ordinario n. 93708 intrattenuto da N█████ presso U█████ filiale di BRA (CN), ██████ per tutti i motivi esposti nel presente atto, e, per l'effetto, condannare U█████ Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a N█████ ██████ in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, ██████ la somma di Euro 47.784,79, o la diversa somma – maggiore o minore - che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o liquidata secondo giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda al saldo;

- in via subordinata:

iii) in caso di mancato accoglimento delle domande svolte sub i) e/o ii), accertata e dichiara l'inefficacia ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c. di tutti i pagamenti e le rimesse descritte negli elaborati peritali allegati sub doc.nn. 9, 10 e 11 ed indicate in parte narrativa nonché di quelle individuate dal CTU, dott. ██████ nel proprio elaborato, eseguite nel periodo tra il 15.7.2011 e il 16.1.2012 sul corrente ordinario n. 93708 e sui conti anticipi nn. 84297 e 84300 intrattenuti da N█████ ██████ presso U█████, filiale di BRA (CN), ██████, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e, per l'effetto, condannare U█████ Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a N█████ in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, dott. ██████ la somma di Euro 999.036,67, o la diversa somma – maggiore o minore - che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa o liquidata secondo giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda al saldo;



- in ogni caso:

iv) con vittoria di spese di lite, comprensivi di R.S.G. e accessori come per legge, e spese del perito di parte già sostenute e ancora da sostenere, nonché con condanna della Banca a pagare interamente le spese della CTU;

- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie e l'assunzione delle prove per testi sui capitoli e così come formulate in memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.”

Conclusioni per il convenuto: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito,

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

ribadite le contestazioni alla CTU depositata, quali espresse dal proprio CTP con le note depositate in data 17-20 marzo 2017, ribadita altresì l’opportunità di convocazione del CTU a chiarimenti nonché l’opportunità di eventuale e successiva integrazione della Consulenza Tecnica d’Ufficio;

rigettare tutte le domande di N [REDACTED] in liquidazione coatta amministrativa, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, siccome infondate in fatto e in diritto, e di conseguenza e per l’effetto accertare e dichiarare l’irrevocabilità delle rimesse indicate da Parte attrice.

Con il favore delle spese.

Motivi della decisione

La N [REDACTED] in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore [REDACTED] conveniva in giudizio la U [REDACTED] Spa, in persona del suo legale rappresentante, esponendo:

che in data 5/10/2011 la N [REDACTED] aveva richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di accedere alla liquidazione coatta amministrativa e che con decreto ministeriale del 16/1/2012 la società era stata ammessa alla procedura con la nomina del dott. [REDACTED] quale Commissario liquidatore;

che nei sei mesi anteriori all’ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa la N [REDACTED] [REDACTED] aveva intrattenuto con l’istituto di credito convenuto, Filiale di Bra, il rapporto di conto corrente n. 93708 (conto ordinario) ed i rapporti n. 84297 e 84300 (conti anticipi);

che nella domanda di insinuazione al passivo della procedura presentata in data 20/4/2012 dalla banca convenuta, questa aveva dichiarato un credito in relazione ai suddetti rapporti di conto corrente alla data del 6/3/2012 di soli € 2694,09;



che la visura della Centrale Rischi evidenziava che già nel febbraio 2011 era partita una segnalazione di rischio nei confronti della N [REDACTED] e che dal medesimo anno 2011 risultavano a carico della società numerosi sconfinamenti ;

che la perizia tecnico-contabile fatta redigere dalla procedura aveva evidenziato la sussistenza di operazioni di versamento, registrate sui predetti conti correnti nel semestre “sospetto” decorrente a ritroso dalla data di ammissione alla procedura, nel quale la N [REDACTED] versava in stato di insolvenza nella consapevolezza della banca convenuta, che erano da considerarsi connotate dai caratteri di consistenza e durezza sì da essere lesive della *par condicio creditorum* e quindi revocabili ex art. 67 L.F.;

che in particolare la perizia aveva evidenziato, quanto al conto corrente n. 93708, rimesse consistenti e durevoli nel periodo tra il 15/7/2011 e il 16/1/2012 per complessivi € 178.014,04; quanto al conto anticipi n. 84297, pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nel medesimo periodo per complessivi € 293.002,07; quanto al conto anticipi n. 84300, pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nel medesimo periodo per complessivi € 582.020,56;

che poteva presumersi la conoscenza da parte dell'istituto di credito convenuto dello stato di insolvenza alla luce di incontestabili circostanze di fatto e precisamente: a) l'esistenza di una segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia sin dal febbraio 2011 ed il progressivo incrementarsi dell'esposizione debitoria verso il ceto bancario della N [REDACTED] che nel mese di luglio 2011 presentava reiterati sconfinamenti verso numerose banche; b) lo stato di decozione della N [REDACTED] era evincibile dalla disamina dei bilanci societari degli anni 2008, 2009 e 2010, in possesso della banca, che presentavano perdite di rilievo; c) sin dal mese di agosto 2011 la N [REDACTED] aveva intrapreso la procedura di consultazione sindacale per ottenere la cassa integrazione per tutti i suoi 82 dipendenti, cassa integrazione che era stata effettivamente concessa il 28/11/2011; d) i dipendenti della N [REDACTED] già a partire da settembre 2011 non avevano più lavorato, trovandosi la società in stallo.

Assumeva quindi part attrice che alla luce dei suddetti elementi doveva ritenersi integrata la prova richiesta dall'art. 67 L.F., della *scientia decotionis*, vale a dire della conoscenza in capo al creditore dello stato di insolvenza in cui versava la N [REDACTED] già dall'inizio del 2011.

Chiedeva pertanto revocarsi tutti i pagamenti ricevuti dall'istituto di credito convenuto nel semestre anteriore all'ammissione alla procedura (tra il 15/7/2011 e il 16/1/2012) e condannarsi la banca convenuta alla restituzione dei relativi importi determinati nella somma complessiva di € 999.036,67 ovvero nella veriore somma accertanda, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese legali; in via subordinata, dichiararsi l'inefficacia ex art. 66 L.F. e 2901 c.c. di tutti i pagamenti e le rimesse



effettuate sui conti correnti de quibus e condannarsi la banca convenuta al pagamento della suddetta somma ovvero quella veriore accertanda oltre interessi legali e spese di lite.

La U [REDACTED] Spa, contestava la fondatezza dell'azione per l'insussistenza dei requisiti di legge ed in particolare, sotto il profilo oggettivo, contestava la mancata rilevanza della distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie anche dopo la riforma della legge fallimentare intervenuta nel 2005, l'esattezza della ricostruzione dei rapporti tra conto corrente ordinario e conti anticipi, la sussistenza dei presupposti della consistenza e durevolezza delle rimesse nonché la mancata applicazione dell'art. 70 L.F.; sotto il profilo soggettivo, contestava la sussistenza del requisito della *scientia decotionis* in capo ad esso creditore e l'irrilevanza, ai fini della presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza, degli indizi evidenziati dall'attore .

Nelle memorie ex art. 183 c.p.c., parte attrice contestava l'eccezione di compensazione ex art. 56 L.F. svolta dalla convenuta e la esistenza di aperture di credito per mancanza di data certa opponibile alla procedura.

La causa veniva istruita mediante CTU contabile .

Indi, dopo numerosi rinvii determinati dall'avvicinarsi dei giudici assegnatari del fascicolo, all'udienza del 9/01/2020 sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c...

*

In merito alla domanda proposta da part attrice, osserva il Tribunale come secondo l'attuale impianto normativo della L.F. , a seguito della riforma introdotta dal D.L. 35/2005 e modificata con il D. Lgs. 169/2007, *“non sono soggetti all'azione revocatoria ...b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”* (art. 67 comma 3 L.F.); inoltre *“qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario..., il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso”* (art 70 L.F.).

L'attuale sistema, quindi, da un lato pone la regola che non sono soggette all'azione revocatoria le rimesse bancarie salvo che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; dall'altro, pone un limite alla revoca delle rimesse che pur hanno ridotto l'indebitamento in modo consistente e durevole prevedendo che l'impugnativa non provoca la restituzione alla massa dell'intero ammontare dei versamenti dichiarati inefficaci, ma produce effetti solo nei limiti del cosiddetto “massimo scoperto”.



Quanto al criterio di misurazione della consistenza e della durevolezza delle rimesse, vale a dire alla individuazione dei parametri in base ai quali una riduzione dell'esposizione debitoria possa considerarsi consistente e durevole ai fini della revocatoria fallimentare, appare in primo luogo condivisibile l'interpretazione offerta da una parte della giurisprudenza di merito (Trib Udine 24/10/2012) secondo la quale i due requisiti devono essere considerati unitariamente, l'uno come rafforzativo dell'altro, di tal che anche una riduzione progressiva dell'esposizione debitoria con versamenti di modesto importo che persista per un periodo di tempo sufficiente può integrare i requisiti richiesti dalla norma ai fini della revocabilità degli accrediti. In secondo luogo, appare preferibile l'interpretazione secondo cui la valutazione dei requisiti di consistenza e durevolezza debba fondarsi non sull'esame delle singole rimesse ma sul loro andamento complessivo, nel senso che si dovrebbero, quindi, considerare, ai fini revocatori, quegli accrediti che, se pur frazionati, dimostrino la sussistenza di un processo di rimborso che, ancorché graduale, sia stato in grado di alterare la normale alternanza di operazioni di accredito e addebito.

Va rilevato inoltre come nel nuovo assetto normativo la tradizionale distinzione tra rimesse ripristinatorie dei limiti del fido e rimesse solutorie sia divenuta irrilevante ai fini della revocatoria fallimentare.

Sulla irrilevanza del riferimento alla sussistenza di un fido si richiamano le numerose pronunce di merito (tra l'altre Tribunale Milano 25/5/2009; Tribunale Udine 29/2/2011; Tribunale Bologna 4/8/2011; Tribunale Ferrara 14/5/2012; Tribunale Siracusa 22/4/2011; Tribunale Torino 21/2/2014) ed in particolare la sentenza del Tribunale di Udine 24/10/2012, secondo cui *"...il termine rimesse utilizzato dal legislatore prescinde dalla distinzione fra atti e pagamenti, con la conseguenza che l'esposizione debitoria va riferita al debito che il correntista ha verso la banca a prescindere dall'utilizzo o meno di linee di credito formalmente accordate"*.

Le rimesse suscettibili di revocatoria sono pertanto tutte le operazioni in accredito sul conto corrente, sia che si tratti di versamenti diretti o di accrediti di disponibilità anticipata sfb, che abbiano veste di pagamento e quindi valenza solutoria, vale a dire che consentano una riduzione consistente e durevole della esposizione debitoria del correntista fallito. In sostanza è la riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca a conferire natura solutoria alle rimesse, che saranno pertanto revocabili.

Ne consegue la irrilevanza, nella fattispecie in esame, della questione sulla sussistenza degli affidamenti dedotta dalla convenuta e contestata da parte attrice, nonché sulla efficacia dei contratti di apertura di credito nei confronti della procedura.



Ad abundantiam si rileva comunque che a fronte della contestazione dell'esistenza del fido da parte della procedura attrice, spetta alla banca di provare l'esistenza, alla data delle rimesse, di un contratto di apertura di credito, nonché l'esatto ammontare dell'affidamento accordato al correntista, e a tal fine è stata ritenuta dalla giurisprudenza non sufficiente la produzione della scheda degli affidamenti o dell'estratto notarile del libro fidi e non ammissibile la prova per testimoni (Trib Venezia 4.01.2002) e ciò in ragione del fatto che i contratti di fido conclusi dopo l'entrata in vigore della normativa sulla c.d. trasparenza bancaria sono soggetti alla regola della forma scritta *ad substantiam* (Trib. Milano 18.03.2004).

Nella specie la banca ha dedotto l'esistenza di affidamenti in relazione ai tre conti correnti oggetto di domanda, per complessivi € 1.450.000,00 alla data del 25/2/2011 e per complessivi € 975.000,00 dal 19/9/2011 in avanti.

Tuttavia, sotto il profilo probatorio, l'assunto di parte convenuta risulta supportato solo relativamente all'affidamento per € 450.000,00 per rilascio fidejussioni in favore di terzi (peraltro irrilevante ai fini che interessano non essendo l'importo garantito mai stato addebitato sui conti correnti e anticipi oggetto di domanda, ma contabilizzato separatamente), avendo la banca prodotto i contratti muniti di data certa, mentre nessuna prova documentale idonea ed opponibile alla procedura risulta in atti in relazione agli ulteriori pretesi affidamenti.

Dalla visura della Centrale rischi della banca di Italia risulta inoltre che la N. [REDACTED] aveva alla data del 15/7/2011 un finanziamento per castelletto di € 445.000,00, che tuttavia appare irrilevante per sostenere l'esistenza di una apertura di credito sul conto corrente ordinario atteso che secondo la costante giurisprudenza di legittimità *"In tema di revocatoria fallimentare, in caso di "castelletto di sconto" o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cd. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito"* (Cass. 13510/2015)

Da quanto sopra ne consegue che in mancanza di prova documentale opponibile alla procedura - attesa la necessità della prova della data certa ex art. 2704 c.c. nel caso in cui il terzo contesti l'esistenza del contratto che si vuole far valere nei suoi confronti- non può ritenersi che i conti correnti de quibus



fossero affidati, di tal che tutte le rimesse accreditate nel periodo in contestazione, indicate da parte attrice, devono ritenersi in astratto aventi natura solutoria.

Quanto alla eccezione di compensazione ex art. 56 L.F. opposta dalla convenuta se ne rileva la infondatezza attesa la inopponibilità alla procedura ex art. 45 L.F. , per insussistenza della data certa apposta sui documenti prodotti, dei contratti di apertura di conto corrente e anticipi prodotti dalla convenuta e considerato il collegamento funzionale tra il conto corrente e i conti anticipi si da escludere che i giroconti tra il conto di evidenza e quello di corrispondenza possa configurare una ipotesi di compensazione. (cfr Cass 5634/2000)

Ciò posto, quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo richiesto dall'art. 67 L.F., sulla scorta della documentazione versata in atti, confermata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio demandata al dott. ██████████ la quale in quanto metodologicamente corretta e scevra da vizi logico-giuridici viene fatta propria dal Tribunale, può ritenersi provato che, valutate le rimesse revocabili secondo il criterio "per massa", le rimesse che hanno ridotto l'esposizione debitoria in modo consistente e durevole nel semestre antecedente la ammissione della ████████N██████ alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (16.07.2011 – 16.01.2012) e pertanto revocabili, ammontano ad € 417.546,87 quanto al conto anticipi n. 84300, ad € 144.921,21 quanto al conto anticipi n. 84297 e ad € 18.601,64 quanto al conto corrente ordinario n. 94708.

Il CTU ha poi provveduto a determinare il rientro ex art. 70 LF verificando per ciascun conto la differenza tra la massima esposizione raggiunta ed il saldo finale; in particolare il CTU ha accertato che: *“• Per il conto anticipi n. 84300 la massima esposizione raggiunta, coincidente con il saldo iniziale al 16.07.2011 risulta essere di - € 470.358,78 mentre il saldo finale al 31.12.2011, escluse competenze di liquidazione e imposte di bollo addebitate in data 31.12.2011 sul conto corrente ordinario e quindi comprese nel saldo di quest'ultimo, risulta essere pari a 0 (peraltro come si evince dall'insinuazione del credito della banca, l'unico importo insinuato che risulta è quello a debito del conto corrente ordinario pari a € 2.838,11). Il rientro risulta quindi essere pari a € 470.359,78.*

• Per il conto anticipi n. 84297 la massima esposizione raggiunta risulta essere di - € 145.101,87 mentre il saldo finale al 31.12.2011 risulta essere pari a 0, in quanto non sono state considerate le competenze di liquidazione e l'imposta di bollo, addebitate sul conto corrente ordinario n.93708, e quindi ricomprese nel saldo finale di quest'ultimo. Il rientro risulta essere €145.101,87.

• Per il conto corrente n. 93708 la massima esposizione raggiunta coincidente con il saldo iniziale al 16.07.2011 risulta essere di - € 50.622,90 mentre il saldo finale al 16.01.2012 risulta essere di - € 4.213,72. Tuttavia l'esponente ha ritenuto più corretto, come peraltro la dottrina prevalente, fare riferimento all'ammontare del credito risultante dalla domanda di insinuazione al passivo da parte di



U [redacted] S.p.A. pari a € 2.838,11 (come risulta dal doc. n. 7 allegato al fascicolo di parte dell'avvocato [redacted] e qui di seguito riportato come Allegato A). Pertanto il rientro risulta essere di € 47.784,79.

• L'esponente ha inoltre provveduto a calcolare il rientro complessivo sui tre conti (n.84300, n.84297 e n.93708) considerandoli unitariamente. In questo caso è stata considerata la massima esposizione debitoria raggiunta dal correntista nel periodo sospetto e verificatasi in data 16/07/2011. Infatti in questa data l'esposizione debitoria sul conto n. 84300 ammontava a € -470.358,78 e quella sugli altri due conti , n. 84297 e n.93708, in detta data è risultata pari rispettivamente a € -4.675,77 e a € -50.622,90, per una esposizione debitoria complessiva pari a € -525.657,45. Considerando poi un saldo finale, come da insinuazione al passivo, pari a € 2.838,11, il rientro complessivo, ex art. 70 l.f. risulta pari a € -522.819,34.”

In conclusione il CTU ha evidenziato che l'ammontare complessivo delle rimesse revocabili è pari ad € 581.069,72 di tal che, considerato il rientro complessivo unitario di cui all'art. 70 L.F. di € 522.819,34, l'importo effettivamente revocabile è pari a detta ultima cifra.

Quanto poi all'ulteriore elemento richiesto dalla legge fallimentare, si osserva come, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, ai fini della revocatoria fallimentare il requisito soggettivo della *scientia decotionis* non sia integrato dalla mera conoscibilità in astratto dello stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto solutorio impugnato, ma dalla sua conoscenza effettiva e concreta.

Peraltro, vertendosi su uno stato psicologico di un soggetto, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza può essere presuntiva, vale a dire può fondarsi su elementi indiziari sempre che essi, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da indurre ragionevolmente un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che il debitore si sia trovato in stato di dissesto economico, e quindi tali da far presumere l'effettiva *scientia decotionis* da parte del creditore (cfr Cass. I, 7.08.1997, n. 7298; Cass. I, 11.02.1995, n. 1545; Cass. I, 23.01.1997, n. 699; Cass. I, 28.08.2001, n. 11289).

Inoltre, il grado di diligenza e prudenza richiesto al terzo creditore deve essere rapportato alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare, sicchè, quando il creditore sia una banca, va considerato che gli istituti di credito, disponendo di operatori professionali qualificati e di particolari strumenti conoscitivi, sono in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori in modo più puntuale e tempestivo rispetto al creditore medio.

Si aggiunga infine che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito anche da ultimo dalla S.C. (Cass 6575/2018), “...lo stato di insolvenza del debitore nel c.d. periodo sospetto è



oggetto di una presunzione iuris et de iure, derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, cosicché, ai fini della prova in questione, il giudice del merito è tenuto unicamente ad accertare se nel medesimo periodo, e con specifico riguardo al tempo degli atti revocandi, i sintomi del dissesto si fossero manifestati all'esterno e come tali fossero stati percepiti dall'accipiens".

Nel caso che occupa, gli elementi oggettivi portati dall'attore sono diversi e tutti sintomatici dello stato di dissesto economico in cui versava la N. [REDACTED] già dall'inizio del 2011 e pertanto anche nel periodo sospetto.

In particolare tali elementi sono costituiti, in primo luogo, dalle risultanze dell'analisi dei bilanci della società relativi agli esercizi 2008, 2009 e 2010, certamente ed incontestatamente a conoscenza della banca convenuta, che evidenziavano perdite nei tre esercizi di riferimento, rispettivamente, per oltre 240 mila euro, oltre 190 mila euro e per oltre 520 mila euro.

Secondo parte della giurisprudenza di merito, la prova in via presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca creditrice convenuta in revocatoria può desumersi anche solo dall'analisi dei bilanci della società fallita laddove detta analisi evidenzi la presenza di informazioni normalmente apprezzate dall'analista bancario quale ad esempio la situazione di grave indebitamento della società e le considerazioni dell'organo amministrativo sulla situazione di crisi del mercato.

Deve infatti ritenersi che in presenza di tali elementi evincibili dall'analisi dei bilanci qualunque imprenditore commerciale avveduto e prudente, ed in particolar modo una banca che è operatore particolarmente esperto nella lettura dei bilanci societari, non avrebbe potuto ignorare lo stato di dissesto in cui versava la N. [REDACTED] già alla fine dell'esercizio 2010 e comunque nel semestre precedente alla accesso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Altro elemento sintomatico dello stato di insolvenza della società N. [REDACTED] è dato dal forte indebitamento della società fallita nei confronti del ceto bancario, risultante dalle segnalazioni della Centrale Rischi della Banca d'Italia già a far data dal febbraio del 2011 e dai successivi sconfinamenti segnalati.

Inoltre è incontestato che già da agosto del 2011 la [REDACTED] N. [REDACTED] avesse intrapreso la procedura di consultazione sindacale per ottenere la cassa integrazione per tutti i dipendenti e che la concessione della CIG, avvenuta nel mese di novembre dello stesso anno, ha avuto ripercussioni sulla stampa locale sicché deve ritenersi che la crisi della società fosse di dominio pubblico.

Ciò posto, deve ritenersi che dalle informazioni pubblicamente disponibili potevano certamente evincersi tutti gli elementi utili e necessari per la conoscibilità da parte della banca creditrice dello stato di insolvenza della società N. [REDACTED] sicché può ragionevolmente affermarsi che la convenuta, a decorrere quantomeno dall'inizio del 2011 doveva verosimilmente essere a conoscenza dell'effettivo -



ed oggettivamente innegabile- stato di dissesto della debitrice o comunque non poteva incolpevolmente ignorarlo.

A parere del Tribunale la prova in via presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca creditrice convenuta in revocatoria può quindi ritenersi provata sulla scorta delle suddette evidenze. Tali elementi appaiono infatti sintomatici dello stato di insolvenza della società e con tutta evidenza non potevano sfuggire ad un operatore attento e qualificato, quale è l'operatore bancario; essi per la loro gravità, precisione e concordanza appaiono quindi idonei a costituire la prova presuntiva richiesta dalla legge per la revoca delle rimesse oggi impugnate.

Accertati, nella specie, entrambi i requisiti richiesti dalla legge, la domanda deve essere accolta limitatamente all'importo di € 522.819,34, accertato dal CTU, con conseguente condanna della U [redacted] Spa, alla restituzione a favore della procedura attorea, in persona del Commissario liquidatore, dell'importo de quo, aumentato degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Le spese legali tra attore e convenuta, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del DM 55/14 tenuto conto dello scaglione di valore e dell'attività effettivamente prestata, vanno posta a carico di quest'ultima, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

Le spese di CTU, già liquidate con decreto 17/3/2017, sono poste in via definitiva a carico della convenuta per il principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza e/o eccezione, così decide:

accerta e dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, L.F. delle rimesse bancarie individuate dal CTU, dott. [redacted] nel proprio elaborato, effettuate nel periodo tra il 16.7.2011 e il 16.1.2012 sui conti anticipi nn. 84297 e 84300 e sul conto corrente ordinario n. 93708 intrattenuti da N [redacted] presso U [redacted] Spa, filiale di Bra, e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna U [redacted] Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a N [redacted] in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, la somma nei limiti indicati dall'art. 70 L.F., pari ad di € 522.819,34, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

Condanna la convenuta U [redacted] S.p.a., in persona del l.r. pro tempore, a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 27.800,00 per compensi ed in € 1686,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso per spese generali, IVA e CPA di legge;

Pone in via definitiva le spese di CTU come liquidate con decreto 17/3/2017 a carico della convenuta.



Sentenza n. 620/2020 pubbl. il 06/11/2020

RG n. 34/2015

Sentenza n. 620/2020 pubbl. il 06/11/2020

Cuneo, 21 ottobre 2020

Il Giudice

dott. Paola Elefante

